

IN BREVE n. 031-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

Tanti cari auguri

Marco Perelli Ercolini



CONSERVAZIONE CARTELLA CLINICA a cura di Marcello Fontana - Ufficio Legislativo Fnomceo

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 128/1969, per tutta la durata del ricovero, responsabile della tenuta e conservazione della cartella clinica è il medico (in particolare, il responsabile della unità operativa ove è ricoverato il paziente).

Questo esaurisce il proprio obbligo di provvedere oltre che alla compilazione, alla conservazione della cartella, nel momento in cui consegna la cartella all'archivio centrale, momento a partire dal quale la responsabilità per omessa conservazione della cartella si trasferisce in capo alla Struttura sanitaria, e quindi alla direzione sanitaria di essa, che deve conservarla in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili da estranei.

L'obbligo di conservazione della cartella, come ribadito dalle successive circolari del Ministero della Sanità, è illimitato nel tempo, perché le stesse rappresentano un atto ufficiale.

CARTELLA CLINICA - CONSERVAZIONE (da **NORMATIVE CARTELLA CLINICA**
Prof. Marco Perelli Ercolini - Avv. Mattia Pascale)

La struttura

La struttura deve predisporre, documentare e mantenere attive procedure di custodia che garantiscano sia la integrità della documentazione (non manomissione, non danneggiamento, non smarrimento), sia l'accessibilità ai soli aventi diritto. Ne consegue che ai sensi dell'art. 8 delle legge 675/96 ciascun ente deve individuare i responsabili e gli incaricati di questa forma di trattamento.

Il Direttore di ogni Unità operativa, individuato quale incaricato, può delegare a propri collaboratori, medici e infermieri, il compito di curare la diligente custodia della cartella clinica, dal momento della sua compilazione e per tutto il tempo di permanenza nell'Unità operativa sino alla consegna all'archivio.

Per la custodia si applicano le misure minime di sicurezza stabilite dal Dlgs 318/99 art.9.

Le cartelle cliniche debbono

Le cartelle cliniche debbono riportare il numero progressivo ed essere firmate dal medico curante.

Il Responsabile dell'Unità operativa prima di consegnare la cartella clinica alla Direzione sanitaria per l'archiviazione, deve esaminarla, apporre il timbro dell'Unità operativa e attestarne la completezza.

Le cartelle cliniche, infine, debbono essere conservate a cura della Direzione sanitaria che ha il dovere di vigilanza sull'archivio.

L'eventuale documentazione sanitaria pervenuta successivamente alla chiusura della cartella clinica, dopo presa visione da parte del medico responsabile delle cure, deve essere trasmessa alla Direzione sanitaria perché venga allegata alla cartella clinica. Nella cartella clinica vanno ricomprese tutte le documentazioni sanitarie, in originale, prodotte durante il ricovero sia ordinario che diurno.

Le cartelle cliniche vanno

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario.

La documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie va conservata almeno 20 anni.

L'obbligo di conservazione

L'obbligo di conservazione della cartella clinica è un naturale precipitato della sua natura pubblica e della sua funzione di documentazione del servizio ospedaliero. Si distinguono allora due fasi, corrispondenti ai diversi momenti di vita della cartella e ai diversi soggetti responsabili per la sua conservazione.

Nella prima fase, in cui il paziente è degente, la cartella clinica resta in reparto e la responsabilità della sua conservazione compete al Direttore dell'Unità operativa e a chi da lui delegato; in seguito, successivamente alla dimissione del ricoverato, essa perviene all'archivio clinico e da questo momento fino alla consegna agli archivi centrali risponde alla sua conservazione la Direzione sanitaria (direttore sanitario e i medici che vi lavorano).

A questo proposito non sembra inutile puntualizzare che né il paziente, cui la cartella clinica pur si riferisce, né il medico curante, che pur ha provveduto alla sua stesura, sono titolari di alcun diritto di proprietà su di essa, che è un prodotto strumentale del pubblico servizio e perciò segue il regime giuridico di questo.

Ciò significa che essa è soggetta al regime patrimoniale indisponibile dei documenti pubblici, quale risulta dall'art.830 cc, 2° comma, che rimanda a sua volta all'art.828 cc e alle leggi speciali sugli archivi di Stato.

Sotto quest'ultimo profilo, non appare infondata la critica della maggioranza degli operatori del settore medico, che lamentano la mancanza di un modello di archivio sanitario a cui uniformarsi e la scarsa efficienza del sistema di raccolta, di archiviazione e di trasmissione delle informazioni, in difetto di una centralizzazione degli archivi ospedalieri.

Il problema è ancora più attuale, se si considera che il Ministero della Sanità ha prescritto che le cartelle cliniche vadano conservate illimitatamente, perché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto (circolare n. 900/1986).

CONFERMATE LE BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI dal sito Enpam

Anche quest'anno l'Enpam conferma le borse di studio per gli orfani di medici e di dentisti.

I sussidi saranno concessi agli studenti delle scuole medie e superiori e agli universitari che appartengono a nuclei familiari in condizioni economiche precarie.

RETTE ONAOSI

Sono previste borse di studio per il pagamento delle rette di ammissione alle strutture **Onaosi**, per un totale di 40 sussidi.

“Dall'esperienza degli ultimi anni questo numero è sufficiente per soddisfare tutte le domande che arrivano – ha dichiarato il presidente Oliveti -.

La Fondazione ha voluto lasciare invariata la dotazione per le borse per sottolineare il sostegno e la stima che l'Enpam da sempre riconosce all'impegno dell'Onaosi”.

Si potrà fare domanda per il Convitto di Perugia, per le scuole secondarie di primo o secondo grado, e per i Collegi o Centri Formativi Universitari.

ALTRE BORSE

Per la frequenza di altri istituti, il bando prevede un sussidio di 830 euro per chi ha frequentato con profitto la scuola secondaria di primo grado. L'importo sale per le scuole di secondo grado, con una borsa di 1.550 euro, mentre chi si è diplomato quest'anno potrà chiedere 2.070 euro per iscriversi all'Università.

L'importo previsto infine per gli studenti universitari in regola con gli esami è di 3.100 euro.

Per tutte queste borse il termine per fare domanda è il **15 dicembre**.

Il modulo si può scaricare direttamente da [questa sezione](#) oppure richiedere presso le sedi provinciali degli Ordini dei medici e degli odontoiatri.

**Come fare per
Borse di studio**

Leggi anche

[Bando per l'assegnazione di sussidi di studio ad orfani di medici chirurghi e di odontoiatri](#)

PIGNORAMENTO TFR

Interessante sentenza della Cassazione: via libera al pignoramento delle quote accantonate del TFR, trattamento di fine rapporto, dei dipendenti pubblici e di quelli privati.

Corte di Cassazione sezione 6° civile - sentenza numero 19708 pubbl. il 25.07.2018

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25221>

PENSIONATI - NO AD INCARICHI o CONSULENZE

Nessun incarico di consulenze o di studio ai pensionati anche se autonomi.

Per la previsione dell'articolo 5 comma 9 del DL 95/2012 “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del DLgs 165/2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dalla Istat (art.1 c. 2 legge 31 dicembre 2009 numero 196), nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire

incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.

Unica eccezione se a titolo gratuito e al massimo per 1 anno.

Il divieto non riguarda solo i pensionati del pubblico o del privato, ma si estenda anche ai lavoratori autonomi.

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia - parere n. 180 del 6.06.2018

**ALLEGATO A PARTE - CORTE dei CONTI LOMB. - Parere n.1808 del 6.06.2018
(documento 163)**



... e coloro che ottengono una determinata posizione perché eletti?

AGENZIA DELLE ENTRATE - CEDOLARE SECCA e FAMILIARI A CARICO

Domanda

Nel limite di reddito per essere considerati familiari a carico, devono essere inclusi i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca?

Risponde G. Napolitano

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso del periodo d'imposta di riferimento hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, Tuir). Nel calcolo del limite deve essere incluso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro.

INPS - ON LINE LE DOMANDE PERMESSI ALLATTAMENTO e ASSEGNO DI STATO

Col messaggio 3014 del 27 luglio 2018 l'INPS comunica che le domande dei riposi giornalieri per l'allattamento e dell'assegno di maternità dello Stato (art. 75 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) andranno inoltrate

- WEB – tramite il servizio on-line accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo collegandosi al sito dell'istituto (ww.inps.it);
- Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all'utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell'utente);
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.

Tuttavia per i primi tre mesi cioè sino al 26 ottobre 2018 si potrà ancora fare uso dei modelli cartacei.

DLgs 151-2001 - art. 75. - Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficino dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.

3. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3014 del 27.07.2018 (documento 164)

INL - CHIARIMENTI SULLE SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO da Dpl Mo fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 11 del 26 luglio 2018, con la quale fornisce chiarimenti in merito alla circolare del Ministero del Lavoro relativa alla sentenza di incostituzionalità della Corte Costituzionale n. 153/2014 dell'art 18 bis, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro.

In particolare, l'Ispettorato chiarisce che la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull'orario di lavoro possa riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione all'ordinanza di ingiunzione, qualora il giudizio instaurato dall'altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Costituzionale.

ALLEGATO A PARTE - INL Circolare numero 11 del 26.07.2018 (documento 165)

anno	data	tipo	n°	Oggetto
2018	26/07	circolare	11	Chiarimenti sulle sanzioni in materia di orario di lavoro

2018	11/07	circolare	10	Appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive – indicazioni agli organi di vigilanza
2018	04/07	nota	5828	Sanzioni in caso di pagamento delle retribuzioni in contanti
2018	22/06	lettera circolare	314	Sanzioni in materia di salute e sicurezza- indicazioni per gli ispettori
2018	18/06	lettera circolare	302	Controllo a distanza - indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi
2018	01/06	circolare	9	Attività ispettiva in presenza di contratti certificati – indicazioni operativa per gli ispettori del lavoro
2018	22/05	nota	4538	Procedure di contestazione della violazione all'erogazione di retribuzione tramite mezzi tracciabili
2018	18/04	circolare	8	Tirocini – verifiche sulla genuinità della formazione
2018	29/03	circolare	7	Contratto di rete – regole sul distacco e la codatorialità
2018	29/03	circolare	6	Solidarietà dell'articolo 29 anche per i rapporti di subfornitura
2018	15/03	lettera circolare	50	Collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio
2018	15/03	lettera circolare	49	Lavoro intermittente e assenza del DVR – riqualificazione rapporto di lavoro
2018	19/02	circolare	5	Chiarimenti in ordine all'installazione e l'utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
2018	15/02	nota congiunta	32	Adempimenti di lavoro – obbligo di comunicazione per avvocati e dottori commercialisti
2018	12/02	circolare	4	Certificazione dei contratti – Enti Bilaterali abilitati
2018	25/01	circolare	3	Mancata applicazione del CCNL – attività di vigilanza
2018	25/01	circolare	2	Novità in materia di Lavoro contenute nella Legge di Bilancio 2018
2018	11/01	circolare	1	Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
2017	12/10	lettera circolare	12	Chiarimenti sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
2017	27/09	nota	8465	Giurisdizione applicabile alle controversie dei dipendenti delle compagnie aeree
2017	25/09	nota	8376	Rilevanza penale dell'illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali
2017	21/08	nota	7427	Calcolo delle sanzioni nelle Prestazioni Occasionali
2017	09/08	circolare	5	Regime sanzionatorio nelle Prestazioni Occasionali
2017	26/07	circolare	4	Videosorveglianza – installazione e utilizzo di software da parte di call center
2017	18/07	circolare	3	Attività di vigilanza – recupero benefici “normativi e contributivi”
2017	21/06	nota	5617	Somministrazione illecita di domestici – non punibile la famiglia
2017	05/06	nota	4833	Distacco transnazionale di lavoratori – ulteriori chiarimenti
2017	24/05	nota	4619	Chiarimenti in materia di video sorveglianza
2017	19/04	nota	3464	Condizioni di ingresso di cittadini extraUE per lavoro stagionale e per trasferimenti intra-societari
2017	23/03	nota	2283	Assunzione disabile – sanzione diffida e termini per adempiere
2017	27/03	nota	103	Attività di vigilanza – profili previdenziali e assicurativi
2017	22/02	lettera circolare	2/2017	Chiarimenti organizzativi sull'attività di vigilanza
2017	09/02	lettera circolare	1/2017	Modalità di tenuta della documentazione dei cronotachigrafi
2017	25/01	circolare	2	Profili logistici, di coordinamento e di programmazione dell'attività di vigilanza

2017	10/01	circolare	1	Distacco transnazionale di lavoratori – indicazioni operative al personale ispettivo
2016	29/12	circolare	4	Ricorsi amministrativi avverso atti di accertamento in materia di lavoro – la nuova procedura
2016	22/12	circolare	3	Comunicazione preventiva di Distacco Transnazionale di lavoratori in Italia
2016	07/11	circolare	2	Chiarimenti sull'installazione e l'utilizzo di impianti GPS e procedura autorizzatoria
2016	17/10	circolare	1	Lavoro Accessorio – chiarimenti sulla comunicazione all'Ispettorato del Lavoro

POSTE ITALIANE - SQUADRA VINCITRICE CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A 2017-18

Poste Italiane comunica che il 28 luglio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla squadra vincitrice del Campionato nazionale di calcio di serie A, relativo al valore della tariffa B, pari a 1,10€.



QUA e LA'

Cumulo

Passerà l'estate e poi ... forse chissà. Il cumulo previdenziale tra spezzoni nelle Casse professionali e Inps può attendere ...

Tutto fatto da mesi l'iter dalla Cassa professionale tutto giace sulle scrivanie dell'Inps ... i funzionari dell'Inps interpellati rispondono vagamente, perfezionare la pratica non è semplice ... ma attenzione potrebbero rispondere di omissione di atti d'ufficio!

Tagli alle pensioni

Fumata nera nell'incontro Di Maio, Salvini e Brambilla, più i loro funzionari. Tutto dopo l'estate ... Fa capolino sempre di più una proposta di Brambilla (vedi intervento di sabato sera 28 luglio su Rete4):

balzello dello 0,36% (speriamo che non tralascino lo zero-virgola ...) su tutte le pensioni di importo superiore ai 2mila euro mensili; non è detto se lordi o netti provvedimento forse colla Legge di bilancio.

Politica del poco da tutti, ma attenzione, passato il principio, l'aliquota potrebbe salire, diventare differenziata, scalare, ecc. ecc. ... assorbire la perequazione automatica ... e altre diavolerie partorite con una forsennata cupidigia e grande fantasia!

Contratto ospedalieri nell'oblio

Contratti del pubblico impiego tutti rinnovati tranne quello degli ospedalieri ...

Negli altri settori stanno già pagando gli arretrati, per la dirigenza ospedaliera dopo 10 anni di vacanza contrattuale (senza neppure l'indennità) nulla ... rinnovo nell'oblio ... ma quello che è più

sconcertante è l'assoluto silenzio di tutti sindacati (ammesso che ci siano ancora!!!) e istituzioni; medici che mugugnano, imprecano, stressati da turni pressanti e straordinari (per lo più non pagati), mandano avanti la baracca, colmando i vuoti non coperti per il blocco del turnover ... fino a quando si abuserà della loro pazienza coercizzandoli col "senso del dovere"?

MEDICI - DIPLOMA DI SPECIALITÀ

Chi è in possesso del diploma di specialità, per fregiarsi del titolo nell'esercizio professionale, deve depositare la dichiarazione sostitutiva di certificazione presso la Segreteria dell'Ordine cui è iscritto che provvederà alla registrazione nel proprio archivio.

L'obbligo di inserimento nell'Albo provinciale dei titoli di specializzazione è previsto dall'art. 3, commi 3 e 4 del DPR 5 aprile 1950, n. 221:

3. In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.

4. In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità.

«LEGGE 104»: PERMESSI ENTRO LE 18 ORE MENSILI da Sole 24 ore - risposta 1746 a cura di Aldo Ciccarella

D - Sono una dipendente comunale e fruisco personalmente della legge 104/92, a ore e non a giornate. Devo comunque rispettare il limite delle 18 ore mensili, oppure, visto che ne fruisco a ore, ho diritto a una o due ore al giorno tutti i giorni, superando così il limite delle 18 ore.

R - Si ritiene che la risposta sia negativa, in quanto nel caso in cui si fruisca a ore del beneficio dei 3 giorni, di cui all'articolo 33 della 104/92, non si possono superare le 18 ore di permesso al mese. Infatti, l'articolo 19, comma 6 del CcnI normativo 1994-1997 ed economico 1994-1995 ha stabilito che «i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili».

A tal proposito, l'Aran, in merito all'applicazione della diversa opzione, ricavabile dal messaggio Inps 16866 del 28 giugno 2007, ha fatto presente che «in materia di fruibilità frazionata ad ore dei tre giorni di permesso mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992, deve considerarsi prevalente la specifica disciplina negoziale contenuta nell'articolo 19, comma 6, del Ccnl del 6 luglio 1995, in quanto rispondente ad una precisa volontà delle parti stipulanti, anche sotto il profilo dei costi conseguenti al beneficio di cui si tratta, come a suo tempo quantificati per la valutazione della Corte dei Conti».

CERTIFICAZIONI MALATTIA - GUIDA INPS

Guida Inps sulla certificazione telematica della malattia e sulle visite di controllo.

In caso di malattia il lavoratore per prima cosa deve contattare il proprio medico curante che deve visitare il paziente e, quindi, redigere e trasmettere per via telematica all'Inps il certificato di malattia. E' ammesso il cartaceo solo nell'impossibilità della trasmissione telematica.

Il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e della esattezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità per i controlli che possono essere disposti d'ufficio dall'Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Può anche controllare la corretta trasmissione tramite l'apposito [servizio](#) sul sito dell'Inps inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato).

In caso di evento traumatico nel certificato il medico ne va data segnalazione in quanto il lavoratore, privato o pubblico, è esonerato dall'obbligo del rispetto della reperibilità.

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali (sette giorni su sette, compresi i festivi):

- **lavoratori privati** 10-12 e 17-19
- **lavoratori pubblici** 9-13 e 15-18.

In caso di assenza il lavoratore viene invitato a recarsi a visita di controllo in data specifica presso la struttura territoriale Inps e deve, inoltre, presentare valida giustificazione per l'assenza pena sanzioni.

ALLEGATO A PARTE - INPS Guida certificazione malattia (documento 166)

AGENZIA ENTRATE COMUNICA

Attenzione alle e-mail truffa sui rimborsi fiscali L'Agenzia raccomanda di cestinare le false comunicazioni

Nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto, via e-mail, false notifiche di rimborsi fiscali in nome dell'Agenzia delle Entrate.

Nel messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell'Agenzia, si informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al proprio portale per elaborare manualmente la procedura. A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link contenuto nel testo della e-mail.

Il messaggio proviene apparentemente da un indirizzo di posta dell'Agenzia (ad esempio noreplys221[at]agenziaentrate.gov.it o noreplys22[at]agenziaentrate.gov.it), ma è in realtà inviato da un mittente diverso, non riconducibile all'Agenzia delle Entrate.

I messaggi di posta elettronica segnalati nascondono un evidente tentativo di entrare in possesso di informazioni riservate. Per evitare danni al proprio pc, l'Agenzia, totalmente estranea all'invio di queste comunicazioni, invita a non dare seguito al contenuto delle stesse e a cancellare immediatamente le false e-mail.

L'Agenzia delle Entrate non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi; sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione *-Come sono pagati i rimborsi-*, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale